

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1211

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VACCA, LUIGI GALLO, BRESCIA, MARZANA, D'UVA,  
DI BENEDETTO, BATTELLI, SIMONE VALENTE, CHIMIENTI**

Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di trasferimento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado

*Presentata il 17 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a modificare la disposizione che prevede il blocco quinquennale della mobilità per i docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2011. Il vincolo di permanenza per cinque anni nella provincia di immissione in ruolo è regolato dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito «testo unico», che recita: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione

provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

Si ricorda che l'obbligo quinquennale non sussiste per il personale immesso in ruolo con precedenza poiché non vedente, emodializzato o sottoposto a cure mediche continuative, ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992, nonché per chi assiste il coniuge o i figli disabili in situazione di gravità.

La legge non protegge, invece, i docenti con genitori disabili in situazione di gravità: in questo caso i docenti sono tenuti a rispettare la normativa e non possono accedere a trasferimenti in province diverse da quella di titolarità. In ogni caso, avranno diritto alla precedenza tra pro-

vince diverse esclusivamente nelle operazioni di trasferimento annuale, ovvero nella fase di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

La disposizione citata ha sostituito la previgente formulazione (che rimane valido per i docenti immessi in ruolo prima del 1° settembre 2011) che recita: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Il divieto per un quinquennio del trasferimento interprovinciale dei docenti immessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2011/2012, negando loro, di fatto, di potersi avvicinare ai loro figli, coniugi, compagni o genitori, oltre a contravvenire ai principi generali sulla mobilità, rappresenta una violazione del diritto del fanciullo e dell'uomo all'unità familiare.

Sono più di 30.000 le famiglie interessate che chiedono a gran voce un intervento urgente affinché sia consentito loro di riprendere i legami affettivi. Come la Corte di Strasburgo, infatti, ha ricordato più volte, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. Il citato articolo 399, comma 3, primo periodo, del testo unico, inoltre, appare in evidente violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, con il quale si tutelano gli interessi superiori del fanciullo.

Dunque si propone la sostituzione del citato primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico perché i limiti previsti dalla vigente normativa tutelano in modo più adeguato i docenti che hanno l'esigenza di spostarsi dalla provincia di residenza ad un'altra.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici ».

€ 1,00



\*17PDL0010760\*